

Il nuovo indirizzo espresso dalla Corte di cassazione in una serie di ordinanze

Forniture extraUe più snelle

Royalties non (più) soggette a tassazione doganale

Pagina a cura
DI SARA ARMIELLA
E MASSIMO MONOSI

Se il fornitore estero è disposto a vendere i propri prodotti, senza alcun interesse per l'effettivo pagamento dei corrispettivi di licenza dovuti dal compratore al titolare del marchio, le royalties non sono soggette a tassazione doganale. È il nuovo indirizzo, espresso Corte di cassazione nelle ordinanze 19 aprile, n. 11068, 8 maggio 2019, nn. 12142-12146 e 10 maggio 2019, n. 12458, su un argomento molto dibattuto, quello della tassazione doganale dei diritti di licenza, in presenza di un contratto di fornitura con un soggetto estero diverso del titolare del brand.

La Cassazione, sul punto, non ha ancora maturato un indirizzo univoco e le divergenze interpretative affiorano dall'esame dei numerosi casi che approdano in piazza Cavour.

Un primo indirizzo, più rigoroso, è stato espresso nelle prime pronunce, a partire dalla sentenza Puma 1 (6 aprile 2018, n. 8473). Con essa, la Suprema Corte ha affermato che le royalties concorrono al valore doganale «qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività», rinviando al giudice di merito per l'esame del caso.

Poiché la nozione di «controllo», in materia doganale, non ha indici oggettivi e va intesa come potere di «costrizione o di orientamento», anche altri casi riguardanti noti marchi ruotano sulle clausole del contratto di licenza, affermando che, grazie a esso, il titolare del marchio riesce a «controllare tutta la filiera produttiva e distributiva» (Cass., n. 23289/2018 e Cass., n. 23286/2018).

Di centrale importanza, alla base di tale indirizzo, è il Commento n. 11 del Comitato del Codice doganale (sezione del valore doganale), contenuto nel documento Taxud 800/2002, il quale esemplificava un elenco di circostanze, la combinazione delle quali poteva dimostrare l'esistenza del controllo.

Si tratta di alcune situazioni concrete, che rappresentano esempi di ingerenza del licenziante nell'attività svolta dal fornitore della merce importata che, se dimostrati, potevano giustificare la daziabilità delle royalties: imposizione del produttore da parte del licenziante, esistenza di un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore, il licenziante che decide a chi il produttore

Cass., sez. V, ord. 10 maggio 2019, n. 12458

Cass., sez. V, ord. 8 maggio 2019, nn. 12142, 12143, 12144, 12145 e 12146

Cass., sez. V, ord. 19 aprile 2019, n. 11068

Cass., sez. V, ord. 17 aprile 2019, n. 10696

Cass., sez. V, sent. 15 ottobre 2018, nn. 25645, 25646, 25647; Cass., sez. V, sent. 12 ottobre 2018, n. 25437, 25438; Cass., sez. V, sent. 11 ottobre 2018, n. 25215; Cass., sez. V, sent. 10 ottobre 2018, n. 24996; Cass., Sez. V, ord. 27 settembre 2018, n. 23286; Cass., Sez. V, ord. 27 settembre 2018, n. 23289

Cass., sez. V, sent. 11 ottobre 2018, n. 25214, 25216

Cass., sez. V, sent. 6 aprile 2018, n. 8473

La giurisprudenza

Ai fini della tassazione delle royalties, il giudice deve considerare il contenuto delle clausole dell'accordo di licenza e verificare se il fornitore avrebbe potuto vendere la merce anche a prescindere dal rispetto delle prescrizioni del contratto di licenza o, comunque, se il licenziante avrebbe potuto opporsi alla vendita da parte del fornitore.

Non è possibile un nuovo esame delle prove già valutate dal giudice di merito, avendo quest'ultimo espresso il proprio giudizio sull'insussistenza dei presupposti di legge per l'inclusione delle royalties nel valore doganale, basandosi sull'analisi dei singoli contratti di licenza e sull'assenza, alla luce delle clausole negoziali, del presupposto della condizione di vendita.

Il pagamento delle royalties è una «condizione di vendita» delle merci da valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in mancanza, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere.

La sentenza di Ctr ha ampiamente dato conto, attraverso l'esame dei contratti intercorsi tra licenziante e licenziatario, delle ragioni per le quali ha ritenuto di dovere considerare non integrate le condizioni previste dalla normativa unionale, escludendo, pertanto, le royalties nel valore doganale ai fini del pagamento dei relativi diritti.

In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività.

Spetta al giudice di merito valutare e motivare, sulla base delle prove prodotte in atti, in ordine alla sussistenza del presupposto della «condizione di vendita».

Le royalties concorrono al valore doganale qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulle scelte del fornitore e sulle sue attività.

può vendere le merci o impone restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti, il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre.

Va però rilevato che tale Commento n. 11 è stato superato dalla Commissione europea, al punto che è stato definitivamente eliminato con l'emanazione del «Compendium of Customs Valuation texts - Edition 2018», proprio per la sua formulazione casistica e l'assenza di indici giuridici oggettivi.

Un diverso orientamento si fa strada nelle più recenti sentenze del caso Puma, che conta a oggi 13 pronunce di Cassazione, in cui emerge un ripensamento rispetto alla prima, per affermare che la presenza di un «controllo» sul produttore, da parte del licenziante, è questione che deve essere attentamente esaminata dal giudice di merito, a cui è rinviata la decisione sulla base delle prove prodotte in atti (Cass., 11 ottobre 2018, nn.

25214 e 25216). Questo orientamento ha spostato l'analisi sui presupposti della pretesa doganale e sull'esame dei fatti, riconducendo l'interpretazione delle clausole contrattuali nel perimetro del giudice di merito.

In linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di giustizia, la Cassazione ha restituito valore all'analisi dei contratti di licenza e di fornitura già svolta dal giudice di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle dogane

A questo filone appartengono le più recenti pronunce della Cassazione, che si concentrano sull'esame dei contratti e sulla dimostrazione che il pagamento dei diritti rappresenta una «condizione di vendita» della fornitura.

Questo secondo indirizzo che pare consolidarsi conferma una serie di pronunce della Commissione regionale

della Lombardia, rigettando i ricorsi dell'Agenzia delle dogane.

Anche questa tesi interpretativa muove dall'assenza di una specifica definizione di cosa si intenda per «condizione di vendita» e si riferisce al Commento n. 3 del Comitato del codice doganale, richiamato anche dalla Corte di giustizia europea, secondo cui il pagamento di un corrispettivo di licenza costituisce una condizione di vendita delle merci da valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore,

o la persona ad esso legata, e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del merito verificare (Corte di giustizia, 9 marzo 2017, C-173/15, Healtcare).

In linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di giustizia, la Cassazione ha restituito valore all'analisi dei contratti di licenza e di fornitura già svolta dal giudice di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle dogane, laddove chieda «una nuova valutazione» dei contratti, sugli stessi elementi di fatto già presi in considerazione dal giudice di appello, «giacché si tradurrebbe in un nuovo giudizio di merito» (Cass., sez. V, ord. 17 aprile 2019, n. 10696; Cass., sez. V, ord. 8 maggio 2019, nn. 12142 - 12146).

Sulla tassazione delle royalties in dogana sembra dunque essersi formato un nuovo orientamento, più favorevole agli operatori.

Di centrale rilevanza resta la necessaria (e preventiva) analisi dei contratti di licenza e di fornitura, per valutare se il pagamento dei diritti integra una condizione indispensabile per la fornitura dei beni.

—© Riproduzione riservata—



Chiudi



Multimedia



Articoli



Pagine



Preferiti



Condividi